SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 marzo 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2022.

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del grave contesto emergenziale in atto nel territorio dell'Ucraina.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 25 FEBBRAIO 2022

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera *l)*, l'art. 24 e l'art. 29;

Considerato che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area;

Considerato che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile;

Considerato che in pari data, la citata richiesta è stata integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l'evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso;

Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare supporto alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione interessata;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 24 febbraio 2022 con la quale si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018 per le suindicate finalità;

Considerato che l'offerta di assistenza da parte del Governo italiano è stata presentata tramite il sistema *Common emergency communication and information system* (CECIS) dell'Unione europea;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera dello stato di emergenza per intervento all'estero;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto espresso in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

2. Per l'attuazione degli interventi urgenti di supporto alle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione interessata, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede, ai sensi degli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel limite di euro 3.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

22A01598

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2022.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2022

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Considerato che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area, richiesta poi integrata in data 24 febbraio 2022, in ragione dell'evoluzione della situazione, individuando ulteriori necessità per finalità di primo soccorso;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;

Considerato che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;

Considerato che l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Considerata l'imminente esigenza di garantire con tempestività, nell'ambito del coordinamento dell'Unione europea, assistenza sul territorio nazionale alla popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna;

Considerato che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione, sul territorio nazionale, di tutte le iniziative di carattere straordinario di assistenza alla popolazione finalizzate al superamento della grave emergenza umanitaria determinatasi a seguito degli accadimenti in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

2. Per l'organizzazione ed attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione proveniente dal teatro operativo, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 10.000.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

22A01599

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 gennaio 2022.

Istituzione della pianta organica dei procuratori europei delegati presso le procure della Repubblica di Bari, Bologna, Catanzaro, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»);

Vista la legge del 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 379, con cui il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, individuato dalla tabella 2 allegata al medesimo provvedimento, è stato aumentato di complessive seicento unità prevedendo, altresì, che le piante organiche degli uffici giudiziari siano rideterminate mediante l'adozione, sentito il Consiglio superiore della magistratura, di uno o più decreti del Ministro della giustizia;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2019, con cui, in attuazione della norma citata e in conformità dei contingenti
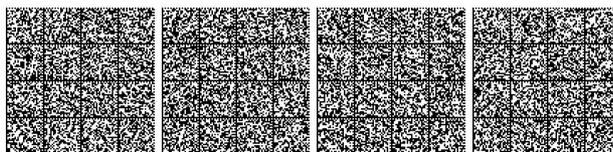
fissati dalla predetta tabella 2 per le diverse funzioni del personale di magistratura, le piante organiche della Corte di cassazione e della Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione sono state ampliate di complessive settanta unità;

Vista la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 432, che provvede all'integrale sostituzione del capo II della legge 13 febbraio 2001, n. 48, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento;

Viste le tabelle A, B, C, D ed E allegate al decreto ministeriale 14 settembre 2020, registrato alla Corte di Conti il 7 ottobre 2020, e successive variazioni, con il quale sono state rideterminate le piante organiche del personale di magistratura degli uffici giudiziari di merito in attuazione dell'art. 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, distribuendo tra i singoli presidi ulteriori quattrocentoventidue delle seicento unità recate in aumento dalla medesima norma;

Vista la nota del 30 ottobre 2020 con cui il Ministro della giustizia, in attuazione dell'art. 4 della citata legge n. 48/2001, come modificata dalla legge n. 160/2019, tenuto conto delle risultanze dell'analisi condotta dal Tavolo di lavoro ministeriale in merito ai fabbisogni complessivi ed a quelli specifici dei singoli distretti, ha trasmesso al Consiglio superiore della magistratura, per il prescritto parere, la proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali, che impegna centosettantasei unità complessive, di cui cento rese disponibili dall'incremento del ruolo organico disposto dalla legge n. 145/2018;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea "EPPO"»;

Visto l'accordo concluso tra la Ministra della giustizia ed il Procuratore capo europeo previsto dall'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 9/2021, della cui definizione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2021, n. 79, Serie generale;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 2021 con cui, in attuazione degli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, è stato determinato il contingente complessivo dei Procuratori europei delegati e la relativa distribuzione territoriale, individuando, in conformità al dettato normativo, le sedi di servizio, il rispettivo ambito di operatività territoriale ed il numero di Procuratori europei delegati addetti a ciascuna sede;

Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 2021, n. 202, recante «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», convertito, con modificazioni, con legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Visto, in particolare l'art. 24, comma 1, del decreto-legge innanzi citato, con cui il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è stato aumentato di complessive 20 unità al fine di assicurare che l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati;

Ritenuto che, in conformità delle previsioni del citato decreto ministeriale 15 aprile 2021, si rende necessario istituire presso le procure della Repubblica presso i Tribunali di Bari, Bologna, Catanzaro, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, la pianta organica dei procuratori europei delegati;

Considerato che le venti unità necessarie possono essere attinte, in conformità alla previsione normativa, dalle ulteriori risorse disponibili nell'ambito del ruolo organico del personale di magistratura per effetto dell'incremento disposto dall'art. 24, comma 1, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, innanzi citato;

In conformità del parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 12 gennaio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Presso le procure della Repubblica presso i Tribunali di Bari, Bologna, Catanzaro, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, è istituita la pianta organica dei procuratori europei delegati, in conformità alle previsioni del decreto ministeriale 15 aprile 2021.

Art. 2.

La tabella E allegata al decreto ministeriale 14 settembre 2020, registrato alla Corte di conti il 7 ottobre 2020, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali, è sostituita dalla tabella E allegata al presente decreto.

Roma, 25 gennaio 2022

La Ministra: CARTABIA
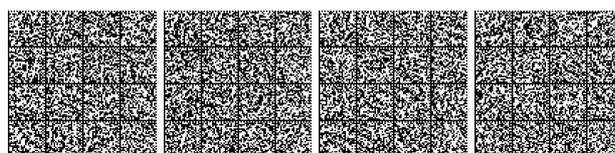
Tabella E

PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI ADDETTI AI TRIBUNALI ED ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA									
SEDE	*Magistrato Giudicante*					*Pubblico Ministero*			
	Presidente	*Presidente di sezione*	*Presidente sez. G.I.P.*	*Presidente aggiunto sez. G.I.P.*	*Giudice*	*Procuratore*	*Procuratore Aggiunto*	*Sostituto Procuratore*	*Procuratore Europeo Delegato*
AGRIGENTO	1	4	0	0	27	1	1	12	
ALESSANDRIA	1	2	0	0	26	1	1	11	
ANCONA	1	2	0	0	30	1	1	11	
AOSTA	1	0	0	0	7	1	0	4	
AREZZO	1	1	0	0	21	1	0	8	
ASCOLI PICENO	1	1	0	0	12	1	0	4	
ASTI	1	2	0	0	21	1	1	9	
AVELLINO	1	3	0	0	34	1	1	11	
AVEZZANO	1	0	0	0	10	1	0	4	
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	1	1	0	0	15	1	0	5	
BARI	1	9	1	1	85	1	4	34	2
BELLUNO	1	0	0	0	11	1	0	5	
BENEVENTO	1	3	0	0	31	1	1	13	
BERGAMO	1	4	0	0	51	1	1	18	
BIELLA	1	1	0	0	10	1	0	3	
BOLOGNA	1	8	1	1	71	1	3	26	2
BOLZANO/BOZEN	1	3	0	0	35	1	1	10	
BRESCIA	1	7	0	0	66	1	2	27	
BRINDISI	1	3	0	0	34	1	1	12	
BUSTO ARSIZIO	1	3	0	0	32	1	1	11	
CAGLIARI	1	6	0	0	55	1	2	19	
CALTAGIRONE	1	1	0	0	11	1	0	4	
CALTANISSETTA	1	5	0	0	28	1	2	16	
CAMPOBASSO	1	1	0	0	10	1	0	6	
CASSINO	1	2	0	0	22	1	0	9	
CASTROVILLARI	1	2	0	0	27	1	0	10	
CATANIA	1	13	1	1	101	1	5	41	
CATANZARO	1	5	0	0	46	1	3	26	2
CHIETI	1	1	0	0	13	1	0	4	
CIVITAVECCHIA	1	2	0	0	23	1	0	9	
COMO	1	2	0	0	27	1	0	11	
COSENZA	1	5	0	0	32	1	1	12	
CREMONA	1	1	0	0	19	1	0	7	
CROTONE	1	1	0	0	21	1	0	5	
CUNEO	1	2	0	0	23	1	1	9	
ENNA	1	1	0	0	16	1	0	7	
FERMO	1	1	0	0	12	1	0	4	
FERRARA	1	1	0	0	20	1	0	8	
FIRENZE	1	9	1	1	76	1	3	30	
FOGGIA	1	6	0	0	62	1	2	25	
FORLI'	1	1	0	0	20	1	0	7	
FROSINONE	1	1	0	0	21	1	0	7	
GELA	1	1	0	0	12	1	0	5	
GENOVA	1	9	1	1	83	1	3	32	
GORIZIA	1	0	0	0	11	1	0	5	
GROSSETO	1	1	0	0	16	1	0	7	
IMPERIA	1	1	0	0	19	1	1	10	
ISERNIA	1	0	0	0	8	1	0	3	
IVREA	1	1	0	0	21	1	0	9	
LA SPEZIA	1	1	0	0	19	1	0	7	
LAGONEGRO	1	1	0	0	17	1	0	4	
LAMEZIA TERME	1	1	0	0	15	1	0	4	
LANCIANO	1	0	0	0	6	1	0	2	
LANUSEI	1	0	0	0	5	1	0	2	
L'AQUILA	1	1	0	0	12	1	0	6	
LARINO	1	0	0	0	8	1	0	2	
LATINA	1	3	0	0	39	1	1	13	
LECCE	1	6	0	0	59	1	2	19	
LECCO	1	1	0	0	13	1	0	5	
LIVORNO	1	2	0	0	23	1	0	8	
LOCRI	1	3	0	0	26	1	0	7	
LODI	1	1	0	0	18	1	0	6	
LUCCA	1	2	0	0	26	1	0	10	
MACERATA	1	1	0	0	20	1	0	8	
MANTOVA	1	1	0	0	20	1	0	8	
MARSALA	1	2	0	0	21	1	0	8	
MASSA	1	1	0	0	13	1	0	5	
MATERA	1	1	0	0	14	1	0	5	
MESSINA	1	6	0	0	42	1	3	19	
MILANO	1	30	1	1	257	1	8	82	3
MODENA	1	3	0	0	37	1	1	12	
MONZA	1	5	0	0	54	1	1	16	
NAPOLI	1	32	1	1	280	1	9	102	2
NAPOLI NORD	1	7	0	0	78	1	2	29	
NOCERA INFERIORE	1	2	0	0	30	1	0	11	
NOLA	1	4	0	0	46	1	1	15	
NOVARA	1	1	0	0	17	1	0	7	
NUORO	1	2	0	0	13	1	0	7	

PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI ADDETTI AI TRIBUNALI ED ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA									
SEDE	Magistrato Giudicante					Pubblico Ministero			
	Presidente	Presidente di sezione	Presidente sez. G.I.P.	Presidente aggiunto sez. G.I.P.	Giudice	Procuratore	Procuratore Aggiunto	Sostituto Procuratore	Procuratore Europeo Delegato
ORISTANO	1	1	0	0	15	1	0	6	
PADOVA	1	4	0	0	42	1	1	16	
PALERMO	1	15	1	1	111	1	7	61	2
PALMI	1	3	0	0	27	1	1	9	
PAOLA	1	1	0	0	15	1	0	5	
PARMA	1	1	0	0	27	1	0	10	
PATTI	1	1	0	0	17	1	0	5	
PAVIA	1	3	0	0	33	1	1	12	
PERUGIA	1	3	0	0	33	1	1	14	
PESARO	1	1	0	0	14	1	0	5	
PESCARA	1	2	0	0	24	1	1	11	
PIACENZA	1	1	0	0	15	1	0	6	
PISA	1	2	0	0	25	1	0	10	
PISTOIA	1	1	0	0	18	1	0	7	
PORDENONE	1	1	0	0	19	1	0	8	
POTENZA	1	2	0	0	32	1	1	13	
PRATO	1	1	0	0	24	1	0	9	
RAGUSA	1	2	0	0	23	1	0	8	
RAVENNA	1	2	0	0	21	1	0	9	
REGGIO CALABRIA	1	6	0	0	56	1	3	29	
REGGIO EMILIA	1	1	0	0	27	1	0	10	
RIETI	1	1	0	0	11	1	0	5	
RIMINI	1	1	0	0	23	1	0	9	
ROMA	1	35	1	1	335	1	9	94	3
ROVERETO	1	0	0	0	8	1	0	2	
ROVIGO	1	1	0	0	17	1	0	6	
SALERNO	1	8	0	0	66	1	3	29	
SANTA MARIA CAPUA VETERE	1	9	0	0	81	1	2	25	
SASSARI	1	2	0	0	25	1	0	9	
SAVONA	1	2	0	0	21	1	0	8	
SCIACCA	1	0	0	0	9	1	0	4	
SIENA	1	1	0	0	17	1	0	7	
SIRACUSA	1	4	0	0	32	1	1	14	
SONDRIO	1	1	0	0	10	1	0	5	
SPOLETO	1	0	0	0	15	1	0	5	
SULMONA	1	0	0	0	5	1	0	2	
TARANTO	1	5	0	0	56	1	1	18	
TEMPIO PAUSANIA	1	1	0	0	13	1	0	6	
TERAMO	1	1	0	0	21	1	0	9	
TERMINI IMERESE	1	1	0	0	23	1	0	9	
TERNI	1	1	0	0	18	1	0	7	
TIVOLI	1	1	0	0	28	1	0	11	
TORINO	1	17	1	1	143	1	6	56	2
TORRE ANNUNZIATA	1	4	0	0	46	1	1	14	
TRANI	1	3	0	0	36	1	1	11	
TRAPANI	1	3	0	0	21	1	1	11	
TRENTO	1	1	0	0	20	1	0	10	
TREVISO	1	4	0	0	36	1	0	13	
TRIESTE	1	2	1	1	22	1	0	11	
UDINE	1	3	0	0	32	1	1	14	
URBINO	1	0	0	0	5	1	0	2	
VALLO DELLA LUCANIA	1	1	0	0	12	1	0	3	
VARESE	1	2	0	0	23	1	0	8	
VASTO	1	0	0	0	6	1	0	2	
VELLETRI	1	3	0	0	39	1	0	14	
VENEZIA	1	6	1	1	53	1	3	22	2
VERBANIA	1	1	0	0	12	1	0	4	
VERCELLI	1	1	0	0	17	1	0	7	
VERONA	1	4	0	0	47	1	1	17	
VIBO VALENTIA	1	1	0	0	20	1	0	7	
VICENZA	1	3	0	0	39	1	1	15	
VITERBO	1	1	0	0	19	1	0	7	

22A01481
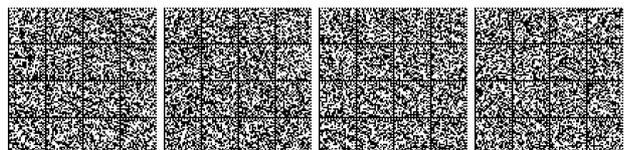
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 febbraio 2022.

Scioglimento della «ADG società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che dalle risultanze ispettive emerge che l'ente non è in grado di perseguire lo scopo mutualistico in quanto la platea sociale è andata dispersa;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2021 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «ADG società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Roma (codice fiscale 12839561003), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Candeloro, nato a Formia (LT) il 16 dicembre 1967 (codice fiscale CNDNTN67T16D708A), e domiciliato in Roma (RM) - via Torquato Taramelli n. 5.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 febbraio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A01523

DECRETO 22 febbraio 2022.

Scioglimento della «Leda servizi società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società sotto indicata, cui si rinvia e qui si intendono richiamate;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12 comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/17;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 31 marzo 2021 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Leda servizi società cooperativa» con sede in Milano (MI) (codice fiscale n. 08649180968), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Bruno Inzitari, nato a Cagliari (CA) il 24 luglio 1948 (codice fiscale NZTBRN48L24B354F), e domiciliato in Milano (MI), via Visconti di Modrone n. 36.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 febbraio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A01524

DECRETO 25 febbraio 2022.

Scioglimento della «CON.SER.TE. (consulenza servizi terzi) società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «CON.SER.TE. (consulenza servizi terzi) società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che dalle risultanze ispettive emerge che l'ente non è in grado di perseguire lo scopo mutualistico per la mancata volontà dei soci di proseguire l'attività della cooperativa;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante della società, portando pertanto a conoscenza della cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa dall'amministrazione procedente e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2021 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CON.SER.TE. (consulenza servizi terzi) società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente» con sede in Roma (codice fiscale 11310141004), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Candeloro, nato a Formia (LT) il 16 dicembre 1967 (codice fiscale CNDNTN-67T16D708A), e domiciliato in Roma (RM) - via Torquato Taramelli n. 5.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A01525

DECRETO 25 febbraio 2022.

Scioglimento della «Avio service società cooperativa a responsabilità limitata», in Pomezia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
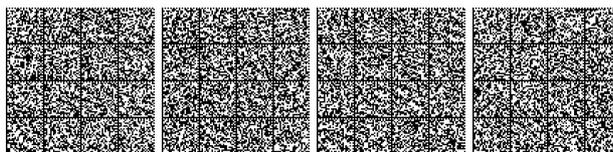
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla AGCI e relative alla società cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2021 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 14 dicembre 2021, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo della dott.ssa Alessandra Caffari;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Avio Service società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pomezia (RM) (codice fiscale 13082791008), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Alessandra Caffari, nata a Roma (RM) il 31 maggio 1986 (codice fiscale CFFLSN86E71H501Q), ivi domiciliata in via Merulana n. 139.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A01526

DECRETO 25 febbraio 2022.

Scioglimento della «Corvetta - società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla UNICOOP e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e qui si intendono richiamate;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2021 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 14 dicembre 2021, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Marcello Maugeri;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Corvetta - società cooperativa edilizia» con sede in Roma (codice fiscale 03515401002), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Maugeri, nato a Napoli (NA) il 7 aprile 1966 (codice fiscale MGRMCL66D07F839X), e domiciliato in Roma (RM) in via Nairobi n. 40.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A01527

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina AAM/A.I.C. n. 191/2021 del 10 dicembre 2021, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Baxter Holding».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 46/2022 del 2 marzo 2022

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/A.I.C. n. 191/2021 del 10 dicembre 2021, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del 21 dicembre 2021, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PARACETAMOLO BAXTER HOLDING BV;

laddove è riportato:

Produttori responsabili del rilascio lotti:

Baxter Healthcare S.A, - Moneen Road, Castlebar, County Mayo, F23 XR63, Irlanda;

Sicor De Mexico S.A de C.V, - Av. San Rafael No. 35, Parque Industrial Lerma, Lerma, Estado De Mexico, 52000, Messico;

leggasi:

produttore responsabile del rilascio lotti:

Baxter Healthcare S.A, - Moneen Road, Castlebar, County Mayo, F23 XR63, Irlanda.

Titolare A.I.C.: Baxter Holding BV con sede e domicilio fiscale in Kobaltweg 49 - 3542 CE - Utrecht - Paesi Bassi.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01531

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gyno-Canesten».

Estratto determina AAM/PPA n. 195/2022 del 2 marzo 2022

Si autorizza il seguente *grouping* di due variazioni tipo II C.I.4):

modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per adeguamento al CCDS. Allineamento alla versione corrente

del *QRD template* e modifiche editoriali. Aggiornamento della sezione 15 del confezionamento primario della crema, sezioni 15, 17 e 18 del confezionamento secondario della crema, e della sezione 15 del confezionamento secondario delle compresse vaginali.

Il suddetto *grouping* di variazioni è relativo al medicinale GYNOCANESTEN nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale n. 05849130157), con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 130 - 20156, Milano, Italia.

Confezioni:

«100 mg compresse vaginali» 12 compresse vaginali - A.I.C. n. 025833029;

«2% crema vaginale» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 025833068.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2021/69.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01532

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina AAM/PPA n. 197/2022 del 2 marzo 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/76.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati a nome della società MSD Italia S.r.l., codice fiscale n. 00422760587, con sede legale e domicilio fiscale in via Vitorchiano n. 151 - 00189 Roma - Italia (IT).

Medicinale: ATOZET.

Numeri A.I.C. e confezioni:

043543014 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al;

043543026 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;

043543038 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;

043543040 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Al;

043543053 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister Al/Al monodose;

043543065 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister Al/Al monodose;

043543077 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al;

043543089 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;

043543091 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;

043543103 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Al;

043543115 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister Al/Al monodose;

043543127 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister Al/Al monodose;

043543139 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al;

043543141 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;

043543154 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;

043543166 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Al;

043543178 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister Al/Al monodose;

043543180 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister Al/Al monodose;

043543192 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al;

043543204 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;

043543216 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;

043543228 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Al;

043543230 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister AL/AL monodose;

043543242 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister Al/Al monodose.

Medicinale: KEXROLT.

Numeri A.I.C. e confezioni:

043247016 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Al;

043247028 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al;

043247030 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;

043247042 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;

043247055 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al;

043247067 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;

043247079 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;

043247081 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al;

043247093 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;

043247105 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;

043247117 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al;

043247129 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;

043247131 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;

043247143 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Al;

043247156 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Al;

043247168 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL

043247170 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister Al/Al monodose;

043247182 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister Al/Al monodose;

043247194 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister Al/Al monodose;

043247206 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister Al/Al monodose;

043247218 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister Al/Al monodose;

043247220 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister AL/AL monodose

043247232 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister Al/Al monodose;

043247244 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister AL/AL monodose.

Medicinale: ORVATEZ.

Numeri A.I.C. e confezioni:

043249010 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al;

043249022 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;

043249034 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;

043249046 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al;

043249059 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;

043249061 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;

043249073 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al;

043249085 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;

043249097 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;

043249109 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al;

043249111 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;

043249123 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;

043249135 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Al;

043249147 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Al;

043249150 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Al;

043249162 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Al;

043249174 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister Al/Al monodose;

043249186 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister Al/Al monodose;

043249198 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister Al/Al monodose;

043249200 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister Al/Al monodose;

043249212 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister Al/Al monodose;

043249224 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister Al/Al monodose;

043249236 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister Al/Al monodose;

043249248 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister Al/Al monodose;

alla società Organon Italia S.r.l., codice fiscale n. 03296950151, con sede legale e domicilio fiscale in piazza Carlo Magno n. 21 - 00162 Roma, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01533

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paclitaxel Kabi».

Estratto determina AAM/PPA n. 205/2022 del 2 marzo 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale PACLITAXEL KABI:

Tipo IB, B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per una o più parti del processo produttivo o del prodotto finito; *f)* Sito responsabile della produzione del prodotto finito:

aggiunta di un sito responsabile della produzione del prodotto finito;

tipo $IA_{IN,}$ n. 2, B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per una o più parti del processo produttivo o del prodotto finito; *a)* Sito di confezionamento secondario:

aggiunta di due siti responsabili del confezionamento secondario del prodotto finito;

tipo $IA_{IN,}$ B.II.b.2 - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; *c)* Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti; 2. Compreso il controllo/test dei lotti:

aggiunta di un sito responsabile del rilascio del prodotto finito, inclusa la fase di controllo, Corden Pharma Latina S.p.a., con sede in via Murillo n. 7 - 04013 Sermoneta (LT), Italia;

tipo II, B.II.b.3 - Modifica nel processo di fabbricazione del prodotto finito, compreso un intermedio utilizzato nella fabbricazione del prodotto finito; *b)* Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito:

modifiche sostanziali del processo produttivo, in seguito all'aggiunta del nuovo sito di produzione;

tipo II, B.II.b.4 - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito; *d)* La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi:

aggiunta di una nuova dimensione del lotto di prodotto finito.

Numeri A.I.C. e confezioni:

039405016 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro da 30 mg/5 ml;

039405028 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini vetro da 30 mg/5 ml;

039405030 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro da 100 mg/16,7 ml;

039405042 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini vetro da 100 mg/16,7 ml;

039405055 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro da 300 mg/50 ml;

039405067 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini vetro da 300 mg/50 ml;

039405079 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro da 150 mg/25 ml;

039405081 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro da 600 mg/100 ml;

039405093 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini vetro da 150 mg/25 ml;

039405105 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini vetro da 600 mg/100 ml.

Codice pratica: VC2/2019/592.

Procedura europea: AT/H/0879/001/II/042/G.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., codice fiscale n. 03524050238, con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre n. 41 - 37063 Isola Della Scala (VR) - Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01534

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina AAM/PPA n. 206/2022 del 2 marzo 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/162-AIN/2022/163-AIN/2022/164-AIN/2022/165-AIN/2022/166-AIN/2022/167-AIN/2022/168.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati alla società Meda Pharma S.p.a. con sede legale in via Felice Casati n. 20 - 20124 Milano; codice fiscale n. 00846530152.

MEDICINALE: ANCOTIL.

CONFEZIONE: «2,5 g/250 ml soluzione per infusione» 5 flaconi 250 ml – A.I.C. n. 024753028.

Medicinale: ANTALFEBAL.

Confezione: «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale» flacone da 100 ml – A.I.C. n. 041630017.

Medicinale: ASAVIXIN.

Confezione: «500 mg compresse rivestite» 50 compresse – A.I.C. n. 035356017.

Medicinale: MATRIX.

Confezioni:

«100 mg/4 ml soluzione iniettabile» 6 fiale – A.I.C. n. 026324018

20 bustine 400 MG – A.I.C. n. 026324032

«400 mg capsule rigide» 20 capsule – A.I.C. n. 026324044.

Medicinale: PROTAMINA MEDA.

Confezioni:

«50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 5 ml – A.I.C. n. 004698027;

«50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale 5 ml – A.I.C. n. 004698039.

Medicinale: RECTOREPARIL.

Confezioni:

«45 mg + 5 mg supposte» 10 supposte – A.I.C. n. 023470053;

«4,5% + 0,5% crema» tubo 40 g + 1 applicatore – A.I.C. n. 023470065.

Medicinale: UNIQUIN.

Confezione: «400 mg compresse rivestite con film» 5 compresse – A.I.C. n. 027944040,

alla società Mylan Italia S.r.l. con sede legale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano; codice fiscale n. 02789580590.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01535

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Samyr»

Estratto determina AAM/PPA n. 163/2022 del 17 febbraio 2022

Autorizzazione variazioni: è autorizzato il *grouping* di variazioni di tipo II:

C.I.4) aggiornamento dei paragrafi relativi alla sicurezza del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea con il *Corporate core data sheet* (CCDS aziendale);

C.I.4) aggiornamento del paragrafo 5 proprietà farmacologiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con il *Corporate core data sheet* (CCDS aziendale) e modifiche in accordo al *QRD template*.

Sono di conseguenza modificati i paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale: SAMYR.

Confezioni:

022865149 - «100 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente 5 ml;

022865176 - «400 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente 5 ml;

022865188 - «400 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse;

022865190 - «200 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente da 5 ml;

022865202 - «200 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Mylan Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano - Italia - codice fiscale 02789580590.

Codice pratica: VN2/2016/322.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01597

BANCA D'ITALIA

Comunicazione del 21 dicembre 2021 – Aggiornamento delle integrazioni alle disposizioni del provvedimento «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia.

Con la presente comunicazione, che abroga e sostituisce la precedente(1), vengono aggiornate le integrazioni alle disposizioni del Provvedimento «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» per fornire al mercato informazioni sugli effetti che il COVID-19 e le misure di sostegno all'economia hanno prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi, nonché sulla situazione economico-patrimoniale degli intermediari. Nel definire l'aggiornamento alle integrazioni si è tenuto conto dell'evoluzione della normativa comunitaria in materia di trattamento delle moratorie, dei recenti aggiornamenti alle circolari segnaletiche e di bilancio e delle modifiche all'IFRS 16 «*Leasing*» connesse al Covid-19.

Le disposizioni allegate alla presente comunicazione si applicano a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021. I dati comparativi vanno presentati applicando anche ai dati dell'anno precedente (T-1) le istruzioni di compilazione e le modalità di rappresentazione tabellare inclusi nelle presenti disposizioni.

In relazione alla natura temporanea dell'emergenza da COVID-19 e delle misure di sostegno, le integrazioni alle disposizioni di bilancio ad esse connesse restano in vigore fino a diversa comunicazione da parte della Banca d'Italia.

(1) Comunicazione del 27 gennaio 2021 – Integrazioni alle disposizioni del Provvedimento «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia ed emendamenti agli IAS/IFRS.

ALLEGATO
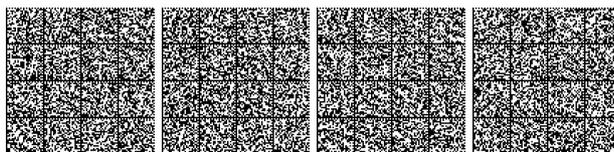
Integrazioni al provvedimento "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari"

Informativa COVID-19

1.1 – Integrazioni alle disposizioni sul bilancio degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB diversi dai Confidi

Parte A - POLITICHE CONTABILI
A.1 Parte generale

SEZIONE 2 – PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE

Nella presente sezione sono illustrati i principi generali per la redazione del bilancio.

Nell'illustrazione si dovrà tener conto, ove applicabile, dei documenti di tipo interpretativo e di supporto all'applicazione dei principi contabili in relazione agli impatti da COVID-19, emanati dagli organismi regolamentari e di vigilanza europei e dagli *standard setter*. Si richiamano tra gli altri:

- la comunicazione dell'EBA del 25 marzo 2020 "*Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS 9 in light of COVID 19 measures*";
- la comunicazione dell'ESMA del 25 marzo 2020 "*Public Statement. Accounting implications of the COVID 19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9*";
- il documento dell'IFRS Foundation del 27 marzo 2020 "*IFRS 9 and covid-19 - Accounting for expected credit losses applying IFRS 9 Financial Instruments in the light of current uncertainty resulting from the covid-19 pandemic*";
- la lettera della BCE del 1° aprile 2020 "*IFRS 9 in the context of the coronavirus (COVID 19) pandemic*" indirizzata a tutti gli enti significativi;
- gli orientamenti dell'EBA del 2 aprile 2020 "*Guidelines on legislative and non legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID 19 crisis*";
- la comunicazione dell'ESMA del 20 maggio 2020 "*Implications of the COVID 19 outbreak on the half-yearly financial reports*";
- gli orientamenti dell'EBA del 2 giugno 2020 *"Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the COVID 19 crisis"*;
- la comunicazione dell'ESMA del 28 ottobre 2020 *"European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports"*;
- gli orientamenti dell'EBA del 2 dicembre 2020 *"Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2020/02 on legislative and non legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID 19 crisis"*;
- la lettera della BCE del 4 dicembre 2020 *"Identification and measurement of credit risk in the context of the coronavirus (COVID 19) pandemic"* indirizzata a tutti gli enti significativi;
- la comunicazione dell'ESMA del 29 ottobre 2021 "*European common enforcement priorities for 2021 annual financial reports*".

SEZIONE 4 – ALTRI ASPETTI

Rischi, incertezze e impatti dell'epidemia COVID-19

Va fornita una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'intermediario è esposto per effetto del COVID-19 e delle connesse valutazioni effettuate dall'intermediario secondo quanto previsto dal principio contabile IAS 1 (ad esempio, paragrafi 25-26 sulla continuità aziendale e 125-133 sulle cause di incertezza nelle stime).

Con riferimento ai cambiamenti delle stime contabili legate al COVID-19, che hanno avuto un effetto significativo nell'esercizio o che si prevede abbiano un effetto negli esercizi futuri, vanno altresì fornite le informazioni necessarie a comprenderne la natura (ad esempio, con riferimento all'incremento significativo del rischio di credito e alle rettifiche di valore su attività finanziarie (IFRS 9), ai contratti di *leasing* (IFRS 16), all'*impairment* di attività non finanziarie (IAS 36), agli utili/perdite attuariali legate al fondo TFR (IAS 19) e alle condizioni di maturazione dei pagamenti basati su azioni (IFRS 2)), nonché i relativi impatti in termini assoluti e relativi sulle principali voci di stato patrimoniale e conto economico.

Relativamente agli adeguamenti apportati ai modelli per la determinazione delle perdite attese ai sensi dell'IFRS 9, informazioni di maggior dettaglio devono essere fornite nella Parte D – Altre Informazioni, nella Sezione 3 relativa alle informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura.

Modifiche contrattuali derivanti da COVID-19

1) Modifiche contrattuali e cancellazione contabile (IFRS 9)

Va fornita una breve descrizione delle modifiche contrattuali connesse con le misure poste in essere dal governo, dalle associazioni di categoria e dai singoli intermediari a fronte della pandemia COVID-19, specificando i criteri utilizzati per valutare la sostanzialità delle modifiche ai fini della possibile *derecognition* dal bilancio, nonché dei relativi impatti.

2) Emendamento del principio contabile IFRS 16

Con riferimento ai contratti di *leasing*, dovrà essere indicato se è stato applicato il *practical expedient* previsto dal Regolamento (UE) n. 1434/2020 e dal Regolamento (UE) n. 1421/2021 a seguito di modifiche nella durata dei finanziamenti, riportando:

- la natura dei contratti sui quali è stato applicato il *practical expedient*;
- l'impatto sui saldi patrimoniali di apertura.

Parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

SEZIONE 3 – ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

3.3a Finanziamenti valutati al fair value con impatto sulla redditività complessiva oggetto di misure di sostegno Covid-19: valore lordo e rettifiche di valore complessive

Nella presente tabella va indicato il dettaglio del valore lordo e delle rettifiche di valore complessive ripartiti per stadi di rischio e per "*impaired* acquisite o originate", nonché l'informativa sui *write-off* parziali complessivi per i finanziamenti, oggetto di "moratorie" o altre misure di concessione in essere alla data di riferimento del bilancio, o che costituiscono nuova liquidità concessa con il supporto di garanzie pubbliche.

Nella riga "Finanziamenti oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione" vanno riportati esclusivamente i finanziamenti oggetto di moratoria in essere, valutati come conformi alle EBA/GL/2020/02 alla data di concessione della misura e non più conformi alla data di riferimento del bilancio, che non sono stati classificati come "esposizione oggetto di concessione" (come definite dalle vigenti segnalazioni di vigilanza) dall'intermediario a seguito della valutazione effettuata al verificarsi dell'evento che ha generato la non conformità alle EBA/GL/2020/02.

Nella riga "Finanziamenti oggetto di concessione conforme con le GL" vanno riportate le informazioni relative alle attività finanziarie oggetto di moratoria che rientrano nell'ambito di applicazione delle "*Guidelines on legislative and non legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID 19 crisis"* pubblicate dall'EBA (EBA/GL/2020/02) e successive modifiche e integrazioni.

Nella riga "Finanziamenti oggetto di altre misure di concessione" vanno riportate le informazioni relative ai finanziamenti oggetto di misure di sostegno COVID-19 che soddisfano le condizioni di "esposizione oggetto di concessione" come definite dalle vigenti segnalazioni di vigilanza e che non sono incluse nella categoria "Finanziamenti oggetto di concessione conforme con le GL" dalla data di concessione della misura oppure dalla data in cui non sono più conformi alle EBA/GL/2020/02.

Nella riga "Nuovi finanziamenti" sono incluse, tra l'altro, le attività finanziarie rilevate a seguito di misure di concessione che hanno comportato un rifinanziamento con *derecognition* dell'attività originaria e l'iscrizione di un nuovo finanziamento, oppure una ristrutturazione di più debiti con l'iscrizione di un nuovo finanziamento in bilancio.

	Valore lordo					Rettifiche di valore complessive				Write-off parziali complessivi*
	Primo stadio	di cui: Strumenti con basso rischio di credito	Secondo stadio	Terzo stadio	Impaired acquisite o originate	Primo stadio	Secondo stadio	Terzo stadio	Impaired acquisite o originate	
1. Finanziamenti oggetto di concessione conforme con le GL										
2. Finanziamenti oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione										
3. Finanziamenti oggetto di altre misure di concessione										
4. Nuovi finanziamenti										
Totale (T)										
Totale (T-1)										

* Valore da esporre a fini informativi

SEZIONE 4 – ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO

4.5a Finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19: valore lordo e rettifiche di valore complessive

Nella presente tabella va indicato il dettaglio del valore lordo e delle rettifiche di valore complessive ripartiti per stadi di rischio e per "*impaired* acquisite o originate", nonché l'informativa sui *write-off* parziali complessivi per i finanziamenti, oggetto di "moratorie" o altre misure di concessione in essere alla data di riferimento del bilancio, o che costituiscono nuova liquidità concessa mediante meccanismi di garanzia pubblica.

Per la compilazione delle righe si rimanda alle regole della tabella 3.3a di Parte B.

	Valore lordo					**Rettifiche di valore complessive**				**Write-off parziali complessivi***
	Primo stadio	di cui: Strumenti con basso rischio di credito	Secondo stadio	Terzo stadio	Impaired acquisite o originate	Primo stadio	Secondo stadio	Terzo stadio	Impaired acquisite o originate	
1. Finanziamenti oggetto di concessione conforme con le GL										
2. Finanziamenti oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione										
3. Finanziamenti oggetto di altre misure di concessione										
4. Nuovi finanziamenti										
Totale (T)										
Totale (T-1)										

* Valore da esporre a fini informativi

Parte C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

SEZIONE 8 – RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO CREDITO

8.1a Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19: composizione

8.2a Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a finanziamenti valutati al fair value con impatto sulla redditività complessiva oggetto di misure di sostegno Covid-19: composizione

Nelle presenti tabelle vanno indicati il dettaglio delle rettifiche di valore nette per i finanziamenti, oggetto di "moratorie" o altre misure di concessione in essere alla data di riferimento del bilancio, o che costituiscono nuova liquidità concessa mediante meccanismi di garanzia pubblica.

Per la compilazione delle righe si rimanda alle regole della tabella 3.3a di Parte B.

Si riporta di seguito lo schema da utilizzare per entrambe le tabelle.

Operazioni/ Componenti reddituali	**Rettifiche di valore nette**						**Totale (T)**	**Totale (T – 1)**
	Primo stadio	Secondo stadio	Terzo stadio		Impaired acquisite o originate			
			Write-off	Altre	Write-off	Altre		
1. Finanziamenti oggetto di concessione conforme con le GL								
2. Finanziamenti oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione								
3. Finanziamenti oggetto di altre misure di concessione								
4. Nuovi finanziamenti								
Totale (T)								
Totale (T-1)								

Parte D – ALTRE INFORMAZIONI

SEZIONE 3 - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA

Con riferimento agli impatti COVID-19, deve essere fornita evidenza, in apposito paragrafo "Impatti derivanti dalla pandemia Covid-19" incluso nella Sezione relativa agli "Aspetti generali" delle informazioni di natura qualitativa di ciascun rischio, delle modifiche agli obiettivi e alla strategia di gestione, nonché ai sistemi di misurazione e controllo dei rischi, laddove rilevanti. Ove le politiche di misurazione e controllo prevedano sezioni informative separate (Rischio di credito), l'informativa deve essere ripartita, in coerenza con la struttura del documento (andranno quindi previsti due paragrafi, rispettivamente, nelle Sezioni relative agli "Aspetti generali" e alle "Politiche di gestione del rischio di credito").

In particolare, per quanto riguarda il rischio di credito:

- nella lettera c) delle informazioni di natura qualitativa relative alle politiche di gestione del rischio, occorre descrivere in apposito paragrafo "Modifiche dovute al COVID-19" le assunzioni fatte dal management connesse con il processo di valutazione dell'incremento significativo del rischio di credito (SICR), nonché i cambiamenti nei modelli di valutazione e misurazione degli strumenti finanziari connessi con la crisi pandemica;
- nella Sezione 4 "Attività finanziarie oggetto di rinegoziazioni commerciali e esposizioni oggetto di concessioni" del Rischio di credito va fornita indicazione su come hanno influito, nel processo di valutazione del SICR e della misurazione delle perdite attese, le misure di sostegno all'economia messe in atto dal governo e dalle associazioni di categoria, tenuto anche conto delle indicazioni fornite dalle Autorità di vigilanza.

3.1 – RISCHIO DI CREDITO

Informazioni di natura quantitativa

Tabella 5a Finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi)

Nella presente tabella occorre rappresentare il valore lordo dei finanziamenti, oggetto di moratoria o altre misure di concessione in essere alla data di riferimento del bilancio, o che costituiscono nuova liquidità concessa mediante meccanismi di garanzia pubblica, ripartito per portafogli di appartenenza (costo ammortizzato e *fair value* con impatto sulla redditività complessiva), quando lo stadio di rischio nel quale le esposizioni sono incluse alla data di fine esercizio è diverso dallo stadio in cui le esposizioni sono state incluse all'inizio dell'esercizio (oppure alla data di iscrizione iniziale se successiva all'inizio dell'esercizio).

Per ulteriori dettagli sulle modalità di compilazione si rimanda alla Tabella 5 della Parte D del bilancio d'impresa, allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari del Provvedimento e alla tabella 3.3a di Parte B.

Portafogli/stadi di rischio	**Valori lordi**					
	Trasferimenti tra primo stadio e secondo stadio		Trasferimenti tra secondo stadio e terzo stadio		Trasferimenti tra primo stadio e terzo stadio	
	Da primo stadio a secondo stadio	Da secondo stadio a primo stadio	Da secondo stadio a terzo stadio	Da terzo stadio a secondo stadio	Da primo stadio a terzo stadio	Da terzo stadio a primo stadio
A. Finanziamenti valutati al costo ammortizzato						
A.1 oggetto di concessione conforme con le GL						
A.2 oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione						
A.3 oggetto di altre misure di concessione						
A.4 nuovi finanziamenti						
A. Finanziamenti valutati al fair value con impatto sulla redditività complessiva						
B.1 oggetto di concessione conforme con le GL						
B.2 oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione						
B.3 oggetto di altre misure di concessione						
B.4 nuovi finanziamenti						
Totale (T)						
Totale (T-1)						

Tabella 6.4a Finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19: valori lordi e netti

Nella presente tabella va indicato, con riferimento ai finanziamenti, oggetto di moratoria o altre misure di concessione in essere alla data di riferimento del bilancio, o che costituiscono nuova liquidità concessa mediante meccanismi di garanzia pubblica, il dettaglio dell'esposizione lorda e delle rettifiche di valore complessive (suddiviso per stadi di rischio e per "*impaired* acquisite o originate"), nonché l'informativa sull'esposizione netta e i *write-off* parziali complessivi, per le diverse categorie di attività deteriorate/non deteriorate.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di compilazione si rimanda alla Tabella 6.4 della Parte D del bilancio d'impresa, allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari del Provvedimento e alla tabella 3.3a di Parte B.

Tipologie finanziamenti/ valori	**Esposizione lorda**					**Rettifiche di valore complessive**					**Esposizione Netta**	**Write-off parziali comples-sivi***
		Primo stadio	Secondo stadio	Terzo stadio	Impaired acquisite o originate		Primo stadio	Secondo stadio	Terzo stadio	Impaired acquisite o originate		
A. Finanziamenti in sofferenza:												
a) Oggetto di concessione conforme con le GL												
b) Oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione												
c) Oggetto di altre misure di concessione												
d) Nuovi finanziamenti												
B. Finanziamenti in inadempienze probabili:												
a) Oggetto di concessione conforme con le GL												
b) Oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione												
c) Oggetto di altre misure di concessione												
d) Nuovi finanziamenti												
C. Finanziamenti scaduti deteriorati:												
a) Oggetto di concessione conforme con le GL												
b) Oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non												

valutate come oggetto di concessione												
c) Oggetto di altre misure di concessione												
d) Nuovi finanziamenti												
D. Altri finanziamenti scaduti non deteriorati:												
a) Oggetto di concessione conforme con le GL												
b) Oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione												
c) Oggetto di altre misure di concessione												
d) Nuovi finanziamenti												
E. Altri finanziamenti non deteriorati:												
a) Oggetto di concessione conforme con le GL												
b) Oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione												
c) Oggetto di altre misure di concessione												
d) Nuovi finanziamenti												
Totale (A+B+C+D+E)												

* Valore da esporre a fini informativi

1.2– Integrazioni alle disposizioni sul bilancio dei Confidi

Parte A - POLITICHE CONTABILI

A.1 Parte generale

SEZIONE 4 – ALTRI ASPETTI

Rischi, incertezze e impatti dell'epidemia COVID-19

Nella presente sottosezione va fornita una descrizione dei principali rischi e incertezze cui il Confidi è esposto per effetto del COVID-19 e delle connesse valutazioni effettuate dall'intermediario secondo quanto previsto dal principio contabile IAS 1 (ad esempio, paragrafi 25-26 sulla continuità aziendale e 125-133 sulle cause di incertezza nelle stime).

Con riferimento ai cambiamenti delle stime contabili legate al COVID-19, che hanno avuto un effetto significativo nell'esercizio o che si prevede abbiano un effetto negli esercizi futuri, vanno altresì fornite le informazioni necessarie a comprenderne la natura, nonché i relativi impatti in termini assoluti e relativi sulle principali voci di stato patrimoniale e conto economico.

Emendamento del principio contabile IFRS 16

Con riferimento ai contratti di *leasing*, dovrà essere indicato se è stato applicato il *practical expedient* previsto dal Regolamento (UE) n. 1434/2020 e dal Regolamento (UE) n. 1421/2021 a seguito di modifiche nella durata dei finanziamenti, riportando:

- la natura dei contratti sui quali è stato applicato il *practical expedient*;
- l'impatto sui saldi patrimoniali di apertura.

Parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

10.3a Fondi per rischio di credito relativo a garanzie finanziarie rilasciate su finanziamenti oggetto di misure di sostegno COVID-19

Nella presente tabella va indicato l'ammontare degli accantonamenti complessivi relativi a garanzie rilasciate su finanziamenti, oggetto di moratoria o altre misure di concessione in essere alla data di riferimento del bilancio, o su nuovi finanziamenti, ripartiti per i tre stadi di rischio di credito e per "*impaired* acquisite o originate".

Nella riga "finanziamenti oggetto di concessione" vanno fornite le informazioni relative a finanziamenti oggetto di misure di sostegno COVID-19 in essere alla data di riferimento del bilancio (conformi o non conformi con le GL EBA di cui alla tabella 3.3a di parte B del paragrafo 1.1 del presente allegato).

Nella riga "Nuovi finanziamenti" vanno fornite le informazioni relative a nuove erogazioni di linee di credito concesse dal soggetto finanziatore a sostegno delle famiglie e delle imprese per effetto della crisi pandemica, incluse quelle connesse con misure di concessione che hanno comportato un rifinanziamento o una ristrutturazione di più debiti, generando nel bilancio del soggetto finanziatore la *derecognition* della/e attività originaria/e e l'iscrizione di un nuovo finanziamento.

	Fondi per rischio di credito relativo a garanzie finanziarie rilasciate				
	Primo stadio	Secondo stadio	Terzo stadio	Impaired acquisite o originate	**Totale**
Garanzie finanziarie rilasciate su: 1. finanziamenti oggetto di concessione 2. nuovi finanziamenti					
Totale					

____

Parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ALTRE INFORMAZIONI

1a Garanzie finanziarie rilasciate su finanziamenti oggetto di misure di sostegno COVID-19

Nella presente tabella va indicato il valore nominale delle garanzie rilasciate su finanziamenti, oggetto di moratoria o altre misure di concessione in essere alla data di riferimento del bilancio, o su nuovi finanziamenti, ripartiti per i tre stadi di rischio di credito e per "*impaired* acquisite o originate".

I "finanziamenti oggetto di concessione" in essere alla data di riferimento del bilancio e i "nuovi finanziamenti" corrispondono a quelli definiti nella tabella 10.3a.

Il valore nominale corrisponde a quello definito nella tabella 1 delle Altre informazioni.

	Valore nominale su garanzie finanziarie rilasciate				
	Primo stadio	Secondo stadio	Terzo stadio	Impaired acquisite o originate	**Totale**
Garanzie finanziarie rilasciate su: 1. finanziamenti oggetto di concessione 2. nuovi finanziamenti					
Totale					

____

Parte C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

SEZIONE 11 – ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI

11.1a Accantonamenti netti per rischio di credito relativo a garanzie finanziarie rilasciate su finanziamenti oggetto di misure di sostegno COVID-19

Nella presente tabella va indicato l'ammontare degli accantonamenti netti relativi a garanzie rilasciate su finanziamenti, oggetto di moratoria o altre misure di concessione in essere alla data di riferimento del bilancio, o su nuovi finanziamenti, ripartiti per i tre stadi di rischio di credito e per "*impaired* acquisite o originate".

I "finanziamenti oggetto di concessione" in essere alla data di riferimento del bilancio e i "nuovi finanziamenti" corrispondono a quelli definiti nella tabella 10.3a.

	Fondi per rischio di credito relativo a garanzie finanziarie rilasciate				
	Primo stadio	Secondo stadio	Terzo stadio	Impaired acquisite o originate	**Totale**
Garanzie finanziarie rilasciate su:					
1. finanziamenti oggetto di concessione					
2. nuovi finanziamenti					
Totale					

Parte D – ALTRE INFORMAZIONI

SEZIONE 1 – RIFERIMENTI SPECIFICI SULL'OPERATIVITÀ SVOLTA

D. GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI

D.4a – Garanzie rilasciate: importo delle controgaranzie su nuovi finanziamenti connessi a COVID-19

Nella presente tabella va riportato l'ammontare delle garanzie rilasciate controgarantite e l'importo controgarantito, ripartite per tipologia di controgarante, delle garanzie oggetto di riassicurazioni ricevute per le operazioni di cui alla lettera d) dell'art. 13 ottenute dal Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. d) ed e) del D.L. 23/2020 c.d. "Decreto Liquidità".
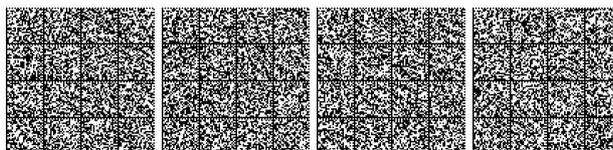
Tipo garanzie	Valore lordo	Controgaranzie a fronte di		
		Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita	Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo *mezzanine*	Garanzie rilasciate pro quota
- garanzie finanziarie a prima richiesta controgarantite da Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) - altre garanzie finanziarie controgarantite da Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)				
Totale				

SEZIONE 3 - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA

Con riferimento agli impatti COVID-19 deve essere fornita evidenza, in apposito paragrafo "Impatti derivanti dalla pandemia Covid-19" incluso nella Sezione relativa agli "Aspetti generali" delle informazioni di natura qualitativa di ciascun rischio, delle modifiche agli obiettivi e alla strategia di gestione, nonché ai sistemi di misurazione e controllo dei rischi, laddove rilevanti. Ove le politiche di misurazione e controllo prevedono sezioni informative separate (Rischio di credito), l'informativa deve essere ripartita, in coerenza con la struttura del documento (andranno quindi previsti due paragrafi, rispettivamente, nelle Sezioni relative agli "Aspetti generali" e alle "Politiche di gestione del rischio di credito").

In particolare, per quanto riguarda il rischio di credito:

- nella lettera c) delle informazioni di natura qualitativa relative alle politiche di gestione del rischio, occorre descrivere in apposito paragrafo "Modifiche dovute a COVID-19" le assunzioni fatte dal management connesse con il processo di valutazione dell'incremento significativo del rischio di credito (SICR), nonché i cambiamenti nei modelli di valutazione e misurazione degli strumenti finanziari connessi con la crisi pandemica.
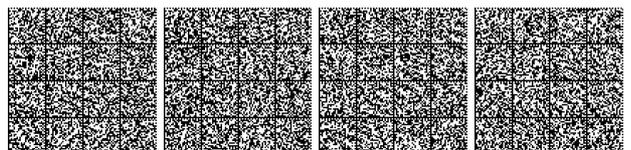
1.3 – Integrazioni alle disposizioni sul Bilancio degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SIM e SGR

Parte A - POLITICHE CONTABILI

A.1 Parte generale

SEZIONE 4 – ALTRI ASPETTI

Rischi, incertezze e impatti dell'epidemia COVID-19

Nella presente sottosezione va fornita una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'intermediario è esposto per effetto del COVID-19 e delle connesse valutazioni effettuate dall'intermediario secondo quanto previsto dal principio contabile IAS 1 (ad esempio, paragrafi 25-26 sulla continuità aziendale e 125-133 sulle cause di incertezza nelle stime).

Con riferimento ai cambiamenti delle stime contabili legate al COVID-19, che hanno avuto un effetto significativo nell'esercizio o che si prevede abbiano un effetto negli esercizi futuri, vanno altresì fornite le informazioni necessarie a comprenderne la natura, nonché i relativi impatti in termini assoluti e relativi sulle principali voci di stato patrimoniale e conto economico.

Emendamento del principio contabile IFRS 16

Con riferimento ai contratti di *leasing*, dovrà essere indicato se è stato applicato il *practical expedient* previsto dal Regolamento (UE) n. 1434/2020 e dal Regolamento (UE) n. 1421/2021 a seguito di modifiche nella durata dei finanziamenti, riportando:

- la natura dei contratti sui quali è stato applicato il *practical expedient*;
- l'impatto sui saldi patrimoniali di apertura.

Parte D – ALTRE INFORMAZIONI

INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA

Con riferimento agli impatti COVID-19 deve essere fornita evidenza, in apposito paragrafo "Impatti derivanti dalla pandemia Covid-19", nelle informazioni di natura qualitativa di ciascun rischio, delle modifiche agli obiettivi e alla strategia di gestione nonché ai sistemi di misurazione e controllo dei rischi, laddove rilevanti.

22A01529

Comunicazione del 21 dicembre 2021 - Aggiornamento delle integrazioni alle disposizioni della circolare n. 262 «Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione» aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia.

Con la presente comunicazione, che abroga e sostituisce la precedente(1), vengono aggiornate le integrazioni alle disposizioni che disciplinano i bilanci delle banche (Circolare n. 262 del 2005) per fornire al mercato informazioni sugli effetti che il COVID-19 e le misure di sostegno all'economia hanno prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi, nonché sulla situazione economico-patrimoniale degli intermediari. Nel definire l'aggiornamento alle integrazioni si è tenuto conto dell'evoluzione della normativa comunitaria in materia di trattamento delle moratorie, dei recenti aggiornamenti alle circolari segnaletiche e di bilancio e delle modifiche all'IFRS 16 «*Leasing*» connesse al Covid-19.

Le disposizioni allegate alla presente comunicazione si applicano a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021. I dati comparativi vanno presentati applicando anche ai dati dell'anno precedente (T-1) le istruzioni di compilazione e le modalità di rappresentazione tabellare inclusi nelle presenti disposizioni.

In relazione alla natura temporanea dell'emergenza da COVID-19 e delle misure di sostegno, le integrazioni alle disposizioni di bilancio ad esse connesse restano in vigore fino a diversa comunicazione da parte della Banca d'Italia.

---

(1) Comunicazione del 15 dicembre 2020 – Integrazioni alle disposizioni della Circolare n. 262 «Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione» aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia ed emendamenti agli IAS/IFRS.

ALLEGATO

Integrazioni alle disposizioni della Circolare n. 262 del 2005 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione"

Informativa COVID-19

Parte A - POLITICHE CONTABILI

A.1 Parte generale

SEZIONE 2 – PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE

Nella presente sezione sono illustrati i principi generali per la redazione del bilancio.

Nell'illustrazione si dovrà tener conto, ove applicabile, dei documenti di tipo interpretativo e di supporto all'applicazione dei principi contabili in relazione agli impatti da COVID-19, emanati dagli organismi regolamentari e di vigilanza europei e dagli *standard setter*. Si richiamano tra gli altri:

- la comunicazione dell'EBA del 25 marzo 2020 "*Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS 9 in light of COVID 19 measures*";
- la comunicazione dell'ESMA del 25 marzo 2020 "*Public Statement. Accounting implications of the COVID 19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9*";
- il documento dell'IFRS Foundation del 27 marzo 2020 "*IFRS 9 and covid-19 - Accounting for expected credit losses applying IFRS 9 Financial Instruments in the light of current uncertainty resulting from the covid-19 pandemic*";
- la lettera della BCE del 1° aprile 2020 "*IFRS 9 in the context of the coronavirus (COVID 19) pandemic*" indirizzata a tutti gli enti significativi;
- gli orientamenti dell'EBA del 2 aprile 2020 "*Guidelines on legislative and non legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID 19 crisis*";
- la comunicazione dell'ESMA del 20 maggio 2020 "*Implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly financial reports*";
- gli orientamenti dell'EBA del 2 giugno 2020 "*Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the COVID 19 crisis*";
- la comunicazione dell'ESMA del 28 ottobre 2020 "*European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports*";
- gli orientamenti dell'EBA del 2 dicembre 2020 "*Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2020/02 on legislative and non legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID 19 crisis*";
- la lettera della BCE del 4 dicembre 2020 "*Identification and measurement of credit risk in the context of the coronavirus (COVID 19) pandemic*" indirizzata a tutti gli enti significativi;
- la comunicazione dell'ESMA del 29 ottobre 2021 "*European common enforcement priorities for 2021 annual financial reports*".

SEZIONE 4 – ALTRI ASPETTI

Rischi, incertezze e impatti dell'epidemia COVID-19

Va fornita una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la banca è esposta per effetto del COVID-19 e delle connesse valutazioni effettuate dall'intermediario secondo quanto previsto dal principio contabile IAS 1 (ad esempio, paragrafi 25-26 sulla continuità aziendale e 125-133 sulle cause di incertezza nelle stime).

Con riferimento ai cambiamenti delle stime contabili legate al COVID-19, che hanno avuto un effetto significativo nell'esercizio o che si prevede abbiano un effetto negli esercizi futuri, vanno altresì fornite le informazioni necessarie a comprenderne la natura (ad esempio, con riferimento all'incremento significativo del rischio di credito e alle rettifiche di valore su attività finanziarie (IFRS 9), ai contratti di *leasing* (IFRS 16), all'*impairment* di attività non finanziarie (IAS 36), agli utili/perdite attuariali legate al fondo TFR (IAS 19) e alle condizioni di maturazione dei pagamenti basati su azioni (IFRS 2)), nonché i relativi impatti in termini assoluti e relativi sulle principali voci di stato patrimoniale e conto economico.

Relativamente agli adeguamenti apportati ai modelli per la determinazione delle perdite attese ai sensi dell'IFRS 9, informazioni di maggior dettaglio devono essere fornite nella Parte E - Informazioni sui rischi e sulle politiche di copertura, nella Sezione relativa al Rischio di credito.

Modifiche contrattuali derivanti da COVID-19

1) Modifiche contrattuali e cancellazione contabile (IFRS 9)

Va fornita una breve descrizione delle modifiche contrattuali connesse con le misure poste in essere dal governo, dalle associazioni di categoria e dalle singole banche a fronte della pandemia COVID-19, specificando i criteri utilizzati per valutare la sostanzialità delle modifiche ai fini della possibile *derecognition* dal bilancio, nonché dei relativi impatti.

2) Emendamento del principio contabile IFRS 16

Con riferimento ai contratti di *leasing*, dovrà essere indicato se è stato applicato il *practical expedient* previsto dal Regolamento (UE) n. 1434/2020 e dal Regolamento (UE) n. 1421/2021 a seguito di modifiche nella durata dei finanziamenti, riportando:

- la natura dei contratti sui quali è stato applicato il *practical expedient*;
- l'impatto sui saldi patrimoniali di apertura.

Parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

SEZIONE 3 – ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

3.3a Finanziamenti valutati al fair value con impatto sulla redditività complessiva oggetto di misure di sostegno Covid-19: valore lordo e rettifiche di valore complessive

Nella presente tabella va indicato il dettaglio del valore lordo e delle rettifiche di valore complessive ripartiti per stadi di rischio e per "*impaired* acquisite o originate", nonché l'informativa sui *write-off* parziali complessivi per i finanziamenti, oggetto di "moratorie" o altre misure di concessione in essere alla data di riferimento del bilancio, o che costituiscono nuova liquidità concessa con il supporto di garanzie pubbliche.

Nella riga “Finanziamenti oggetto di concessione conformi con le GL” vanno riportate le informazioni relative alle attività finanziarie oggetto di moratoria che rientrano nell’ambito di applicazione delle “*Guidelines on legislative and non legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID 19 crisis*” pubblicate dall’EBA (EBA/GL/2020/02) e successive modifiche e integrazioni.

Nella riga “Finanziamenti oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione” vanno riportati esclusivamente i finanziamenti oggetto di moratoria in essere, valutati come conformi alle EBA/GL/2020/02 alla data di concessione della misura e non più conformi alla data di riferimento del bilancio, che non sono stati classificati dalla banca come “esposizioni oggetto di concessione” (come definite dalle vigenti segnalazioni di vigilanza) a seguito della valutazione effettuata al verificarsi dell’evento che ha generato la non conformità alle EBA/GL/2020/02.

Nella riga “Finanziamenti oggetto di altre misure di concessione” vanno riportate le informazioni relative ai finanziamenti oggetto di misure di sostegno COVID-19 che soddisfano le condizioni di “esposizione oggetto di concessione” come definite dalle vigenti segnalazioni di vigilanza e che non sono incluse nella categoria “Finanziamenti oggetto di concessione conformi con le GL” dalla data di concessione della misura oppure dalla data in cui non sono più conformi alle EBA/GL/2020/02.

Nella riga “Nuovi finanziamenti” sono incluse, tra l’altro, le attività finanziarie rilevate a seguito di misure di concessione che hanno comportato un rifinanziamento con *derecognition* dell’attività originaria e l’iscrizione di un nuovo finanziamento, oppure una ristrutturazione di più debiti con l’iscrizione di un nuovo finanziamento in bilancio.

	Valore lordo					**Rettifiche di valore complessive**				**Write-off parziali complessivi***
	Primo stadio	di cui: Strumenti con basso rischio di credito	Secondo stadio	Terzo stadio	Impaired acquisite o originate	Primo stadio	Secondo stadio	Terzo stadio	Impaired acquisite o originate	
1. Finanziamenti oggetto di concessione conforme con le GL										
2. Finanziamenti oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione										
3. Finanziamenti oggetto di altre misure di concessione										
4. Nuovi finanziamenti										
Totale (T)										
Totale (T-1)										

* Valore da esporre a fini informativi

SEZIONE 4 – ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO

4.4a Finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19: valore lordo e rettifiche di valore complessive

Nella presente tabella va indicato il dettaglio del valore lordo e delle rettifiche di valore complessive ripartiti per stadi di rischio e per "*impaired* acquisite o originate", nonché l'informativa sui *write-off* parziali complessivi per i finanziamenti, oggetto di "moratorie" o altre misure di concessione in essere alla data di riferimento del bilancio, o che costituiscono nuova liquidità concessa mediante meccanismi di garanzia pubblica.

Per la compilazione delle righe si rimanda alle regole della tabella 3.3a di Parte B.

	Valore lordo					**Rettifiche di valore complessive**				**Write-off parziali complessivi***
	Primo stadio	di cui: Strumenti con basso rischio di credito	Secondo stadio	Terzo stadio	Impaired acquisite o originate	Primo stadio	Secondo stadio	Terzo stadio	Impaired acquisite o originate	
1. Finanziamenti oggetto di concessione conforme con le GL										
2 Finanziamenti oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione										
3. Finanziamenti oggetto di altre misure di concessione										
4. Nuovi finanziamenti										
Totale (T)										
Totale (T-1)										

* Valore da esporre a fini informativi

Parte C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

SEZIONE 8 – RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO CREDITO

8.1a Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19: composizione

8.2a Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a finanziamenti valutati al fair value con impatto sulla redditività complessiva oggetto di misure di sostegno Covid-19: composizione

Nelle presenti tabelle vanno indicati il dettaglio delle rettifiche di valore nette per i finanziamenti, oggetto di "moratorie" o altre misure di concessione in essere alla data di riferimento

del bilancio, o che costituiscono nuova liquidità concessa mediante meccanismi di garanzia pubblica.

Per la compilazione delle righe si rimanda alle regole della tabella 3.3a di Parte B. Si riporta di seguito lo schema da utilizzare per entrambe le tabelle.

<table>
<tr><th rowspan="3">Operazioni/
Componenti reddituali</th><th colspan="6">Rettifiche di valore nette</th><th rowspan="3">Totale
(T)</th><th rowspan="3">Totale
(T – 1)</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Primo stadio</th><th rowspan="2">Secondo stadio</th><th colspan="2">Terzo stadio</th><th colspan="2">Impaired acquisite o originate</th></tr>
<tr><th>Write-off</th><th>Altre</th><th>Write-off</th><th>Altre</th></tr>
<tr><td>1. Finanziamenti oggetto di concessione conforme con le GL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2. Finanziamenti oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3. Finanziamenti oggetto di altre misure di concessione</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4. Nuovi finanziamenti</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Totale (T)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Totale (T-1)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Parte E – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA INFORMAZIONI GENERALI CONNESSE A CIASCUN RISCHIO (CREDITO, MERCATO, LIQUIDITÀ, OPERATIVO)

Con riferimento agli impatti da COVID-19 deve essere fornita evidenza, in un apposito paragrafo “Impatti derivanti dalla pandemia Covid-19” da prevedere all’interno della sezione qualitativa sugli aspetti generali di ciascun rischio (credito, mercato, liquidità e operativo), delle modifiche agli obiettivi e alla strategia di gestione nonché ai sistemi di misurazione e controllo dei rischi, laddove rilevanti. Ove le politiche di misurazione e controllo prevedano sezioni informative separate (esempio credito e mercato), l’informativa deve essere ripartita in coerenza con la struttura del documento (andranno quindi previsti due paragrafi, rispettivamente, nelle Sezioni relative agli aspetti generali e alle politiche/processi di misurazione e controllo).

Con riferimento al solo rischio di credito, nella sezione degli “Aspetti generali” va fatto espresso rinvio all’informativa prevista dalle “*Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the COVID 19 crisis*” pubblicate dall’EBA (EBA/GL/2020/07):

- all’informativa al pubblico (“Terzo Pilastro”), laddove richiesta a livello individuale;
- all’informativa al pubblico (“Terzo Pilastro”), fornita a livello consolidato, laddove non richiesta a livello individuale.
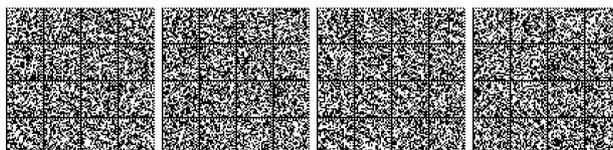
SEZIONE 1 – RISCHIO DI CREDITO

Informazioni di natura qualitativa

2. Politiche di gestione del rischio di credito

2.3 Metodi di misurazione delle perdite attese

Modifiche dovute al COVID-19

Nella presente sezione vanno fornite le assunzioni fatte dal management nonché i cambiamenti nei modelli di valutazione e misurazione degli strumenti finanziari connessi con la crisi pandemica, con particolare riferimento agli aspetti relativi all'applicazione dell'IFRS 9 che di seguito si riportano.

Valutazione dell'incremento significativo del rischio di credito (SICR)

Nella presente sottosezione vanno fornite informazioni connesse con gli adeguamenti apportati al processo di valutazione del SICR (ad esempio, utilizzo dell'approccio collettivo per specifici settori, integrazione o modifica degli indicatori utilizzati per la valutazione, variazione delle ipotesi e delle informazioni sottostanti la valutazione) in risposta agli impatti del COVID-19 sull'economia, comprese le misure (diverse dalle garanzie) a supporto messe in atto dagli stati e dalle banche centrali (ad esempio, moratorie), fornendo le relative motivazioni.

Misurazione delle perdite attese

Nella presente sottosezione vanno fornite informazioni sugli adeguamenti apportati ai modelli di misurazione delle perdite attese, ad esempio indicando i cambiamenti nel processo di definizione degli scenari macroeconomici per tenere conto delle *forward looking information*, nonché nelle stime dei parametri di PD e LGD (12 mesi e *lifetime*). In particolare, per quanto riguarda le *forward looking information* vanno descritte le previsioni utilizzate per le variabili macroeconomiche (es. prodotto interno lordo, tasso di disoccupazione), specificando gli aggiustamenti apportati per riflettere i rischi e le incertezze legate all'attuale contesto di riferimento e come queste sono state declinate per settori di attività economica e segmenti di clientela, nonché le ponderazioni attribuite ai diversi scenari. Va altresì fornita l'analisi di sensitività delle perdite attese al variare delle assunzioni sottostanti il loro calcolo (IAS 1, paragrafo 129). Inoltre, con riferimento alle garanzie pubbliche fornite congiuntamente a moratorie o nuovi finanziamenti, va fornita l'informativa sulle valutazioni effettuate circa la possibilità di considerare la garanzia pubblica parte integrante delle condizioni contrattuali.

4. Attività finanziarie oggetto di rinegoziazioni commerciali ed esposizioni oggetto di concessioni

Va fornita indicazione su come hanno influito, nel processo di valutazione del SICR e della misurazione delle perdite attese, le misure di sostegno all'economia messe in atto dal governo e dalle associazioni di categoria, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle Autorità di Regolamentazione e Vigilanza. Nel caso in cui siano già state fornite indicazioni specifiche nei paragrafi precedenti va fatto ad essi espresso rinvio.

Informazioni di natura quantitativa

A. Qualità del credito

A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e non deteriorate: consistenze, rettifiche di valore, dinamica e distribuzione economica

A.1.5a Finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi)

Nella presente tabella occorre rappresentare il valore lordo dei finanziamenti, oggetto di moratoria o altre misure di concessione in essere alla data di riferimento del bilancio, o che costituiscono nuova liquidità concessa mediante meccanismi di garanzia pubblica, ripartito per portafogli di appartenenza (costo ammortizzato e *fair value* con impatto sulla redditività complessiva), quando lo stadio di rischio nel quale le esposizioni sono incluse alla data di fine esercizio è diverso dallo stadio in cui le esposizioni sono state incluse all'inizio dell'esercizio (oppure alla data di iscrizione iniziale se successiva all'inizio dell'esercizio).

Per ulteriori dettagli sulle modalità di compilazione si rimanda alla Tabella A.1.5 della Parte E del bilancio d'impresa, Circolare n. 262 e alla tabella 3.3a di Parte B.

Portafogli/stadi di rischio	Valori lordi					
	Trasferimenti tra primo stadio e secondo stadio		Trasferimenti tra secondo stadio e terzo stadio		Trasferimenti tra primo stadio e terzo stadio	
	Da primo stadio a secondo stadio	Da secondo stadio a primo stadio	Da secondo stadio a terzo stadio	Da terzo stadio a secondo stadio	Da primo stadio a terzo stadio	Da terzo stadio a primo stadio
A. Finanziamenti valutati al costo ammortizzato						
A.1 oggetto di concessione conforme con le GL						
A.2 oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione						
A.3 oggetto di altre misure di concessione						
A.4 nuovi finanziamenti						
B. Finanziamenti valutati al fair value con impatto sulla redditività complessiva						
B.1 oggetto di concessione conforme con le GL						
B.2 oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione						
B.3 oggetto di altre misure di concessione						
B.4 nuovi finanziamenti						
Totale (T)						
Totale (T-1)						

A.1.7a Finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19: valori lordi e netti

Nella presente tabella va indicato, con riferimento ai finanziamenti, oggetto di moratoria o altre misure di concessione in essere alla data di riferimento del bilancio, o che costituiscono nuova liquidità concessa mediante meccanismi di garanzia pubblica, il dettaglio dell'esposizione lorda e delle rettifiche di valore complessive (suddiviso per stadi di rischio e per "*impaired* acquisite o originate"), nonché l'informativa sull'esposizione netta e i *write-off* parziali complessivi, per le diverse categorie di attività deteriorate/non deteriorate.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di compilazione si rimanda alla Tabella A.1.7 della Parte E del bilancio d'impresa, Circolare n. 262 e alla tabella 3.3a di Parte B.

Tipologie finanziamenti/ valori	**Esposizione lorda**					**Rettifiche di valore complessive**					**Esposi-zione Netta**	**Write-off parziali comples-sivi***
		Primo stadio	Secondo stadio	Terzo stadio	Impaired acquisite o originate		Primo stadio	Secondo stadio	Terzo stadio	Impaired acquisite o originate		
A. Finanziamenti in sofferenza:												
a) Oggetto di concessione conforme con le GL												
b) Oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione												
c) Oggetto di altre misure di concessione												
d) Nuovi finanziamenti												
B. Finanziamenti in inadempienze probabili:												
a) Oggetto di concessione conforme con le GL												
b) Oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione												
c) Oggetto di altre misure di concessione												

d) Nuovi finanziamenti												
C. Finanziamenti scaduti deteriorati:												
a) Oggetto di concessione conforme con le GL												
b) Oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione												
c) Oggetto di altre misure di concessione												
d) Nuovi finanziamenti												
D. Altri finanziamenti scaduti non deteriorati:												
a) Oggetto di concessione conforme con le GL												
b) Oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione												
c) Oggetto di altre misure di concessione												
d) Nuovi finanziamenti												
E. Altri finanziamenti non deteriorati:												
a) Oggetto di concessione conforme con le GL												
b) Oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto												

di concessione c) Oggetto di altre misure di concessione d) Nuovi finanziamenti												
Totale (A+B+C+D+E)												

* Valore da esporre a fini informativi

22A01530

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO-SIENA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo - Siena con deliberazione n. 3 del 4 febbraio 2022 ha deliberato di nominare conservatore del registro imprese, con decorrenza 1° marzo 2022, il dott. Mario Del Secco.

22A01536

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 febbraio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1338
Yen	130,2
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,345
Corona danese	7,4397
Lira Sterlina	0,83298
Fiorino ungherese	357,54
Zloty polacco	4,5351
Nuovo leu romeno	4,9448
Corona svedese	10,6535
Franco svizzero	1,0387
Corona islandese	141,4
Corona norvegese	10,1738
Kuna croata	7,536
Rublo russo	89,0866
Lira turca	15,4689
Dollaro australiano	1,5751
Real brasiliano	5,8045
Dollaro canadese	1,4454
Yuan cinese	7,1831
Dollaro di Hong Kong	8,8443
Rupia indonesiana	16276,34
Shekel israeliano	3,6433
Rupia indiana	84,677
Won sudcoreano	1353,02
Peso messicano	22,9951
Ringgit malese	4,7387
Dollaro neozelandese	1,687
Peso filippino	58,3
Dollaro di Singapore	1,5265
Baht tailandese	36,588
Rand sudafricano	17,1895

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01537
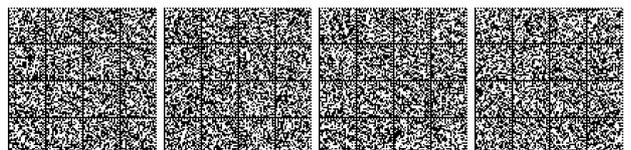
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 febbraio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1342
Yen	130,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,496
Corona danese	7,4392
Lira Sterlina	0,83685
Fiorino ungherese	355,89
Zloty polacco	4,5447
Nuovo leu romeno	4,9464
Corona svedese	10,5996
Franco svizzero	1,0422
Corona islandese	141,2
Corona norvegese	10,1018
Kuna croata	7,537
Rublo russo	89,8055
Lira turca	15,6959
Dollaro australiano	1,5739
Real brasiliano	5,7677
Dollaro canadese	1,4441
Yuan cinese	7,1771
Dollaro di Hong Kong	8,8495
Rupia indonesiana	16293,92
Shekel israeliano	3,6584
Rupia indiana	84,758
Won sudcoreano	1353,34
Peso messicano	23,033
Ringgit malese	4,7472
Dollaro neozelandese	1,6848
Peso filippino	58,208
Dollaro di Singapore	1,5268
Baht tailandese	36,748
Rand sudafricano	17,1768

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01538

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 febbraio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1344
Yen	130,58
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,473
Corona danese	7,4388
Lira Sterlina	0,83463
Fiorino ungherese	357,25
Zloty polacco	4,5481
Nuovo leu romeno	4,9468
Corona svedese	10,5658
Franco svizzero	1,0431
Corona islandese	141,2
Corona norvegese	10,0335
Kuna croata	7,5362
Rublo russo	90,8791
Lira turca	15,6871
Dollaro australiano	1,5592
Real brasiliano	5,6808
Dollaro canadese	1,4394
Yuan cinese	7,1669
Dollaro di Hong Kong	8,8529
Rupia indonesiana	16270,12
Shekel israeliano	3,6515
Rupia indiana	84,6135
Won sudcoreano	1350,23
Peso messicano	22,9079
Ringgit malese	4,748
Dollaro neozelandese	1,6679
Peso filippino	57,98
Dollaro di Singapore	1,5253
Baht tailandese	36,601
Rand sudafricano	17,0508

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01539
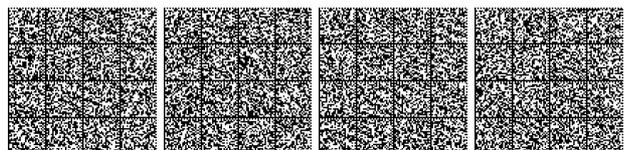
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 febbraio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1163
Yen	128,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,09
Corona danese	7,4405
Lira Sterlina	0,83463
Fiorino ungherese	368,63
Zloty polacco	4,6554
Nuovo leu romeno	4,9501
Corona svedese	10,7338
Franco svizzero	1,032
Corona islandese	142
Corona norvegese	10,0878
Kuna croata	7,552
Rublo russo	95,7175
Lira turca	16,0525
Dollaro australiano	1,5593
Real brasiliano	5,6874
Dollaro canadese	1,4316
Yuan cinese	7,0601
Dollaro di Hong Kong	8,7178
Rupia indonesiana	16074
Shekel israeliano	3,6618
Rupia indiana	84,296
Won sudcoreano	1347,7
Peso messicano	22,9355
Ringgit malese	4,6896
Dollaro neozelandese	1,6692
Peso filippino	57,45
Dollaro di Singapore	1,5125
Baht tailandese	36,514
Rand sudafricano	17,1634

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01540

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 febbraio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1216
Yen	129,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,66
Corona danese	7,4418
Lira Sterlina	0,8374
Fiorino ungherese	365,28
Zloty polacco	4,6369
Nuovo leu romeno	4,9479
Corona svedese	10,5848
Franco svizzero	1,0398
Corona islandese	140,8
Corona norvegese	9,9756
Kuna croata	7,5535
Rublo russo	92,5673
Lira turca	15,4799
Dollaro australiano	1,5541
Real brasiliano	5,738
Dollaro canadese	1,4325
Yuan cinese	7,0828
Dollaro di Hong Kong	8,7578
Rupia indonesiana	16088,71
Shekel israeliano	3,6389
Rupia indiana	84,347
Won sudcoreano	1346,44
Peso messicano	22,9145
Ringgit malese	4,7107
Dollaro neozelandese	1,6651
Peso filippino	57,549
Dollaro di Singapore	1,5176
Baht tailandese	36,441
Rand sudafricano	17,0315

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01541

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 febbraio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1199
Yen	129,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,997
Corona danese	7,4404
Lira Sterlina	0,8355
Fiorino ungherese	369,72
Zloty polacco	4,6835
Nuovo leu romeno	4,9484
Corona svedese	10,6055
Franco svizzero	1,0336
Corona islandese	141,8
Corona norvegese	9,9465
Kuna croata	7,5655
Rublo russo	115,4842
Lira turca	15,4532
Dollaro australiano	1,5508
Real brasiliano	5,7828
Dollaro canadese	1,4264
Yuan cinese	7,067
Dollaro di Hong Kong	8,7514
Rupia indonesiana	16100,72
Shekel israeliano	3,63
Rupia indiana	84,554
Won sudcoreano	1347,62
Peso messicano	22,9011
Ringgit malese	4,7019
Dollaro neozelandese	1,6628
Peso filippino	57,432
Dollaro di Singapore	1,5201
Baht tailandese	36,593
Rand sudafricano	17,2863

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01542

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo Kyoto.

Con decreto direttoriale n. 463 del 30 dicembre 2021 è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici ai sensi del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 98 del 24 aprile 2021.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - e fino alle ore 24,00 del 31 luglio 2022 possono presentare domanda di concessione del finanziamento:

1. i soggetti pubblici proprietari delle seguenti strutture:

a. edifici destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, all'istruzione universitaria, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

b. impianti sportivi, non compresi nel «Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane» di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;

c. edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari;

2. i soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso le strutture pubbliche di cui al punto 1);

3. i Fondi di investimento immobiliare costituiti ai sensi al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per i soli edifici di cui al punto 1, lettera *a)*.

La procedura di ammissione alle agevolazioni è «a sportello». Per la definizione dell'ordine cronologico di ricezione delle domande farà fede la data e l'orario riportato sulla ricevuta di accettazione del provider di posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della transizione ecologica. Le modalità di presentazione delle domande e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate dall'art. del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65.

Le domande di ammissione dovranno essere compilate, a pena di irricevibilità, attraverso l'apposito applicativo reso disponibile sul sito internet della Cassa depositi e prestiti S.p.a., firmate digitalmente e, corredate della relativa documentazione, trasmesse con unica PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

fondokyoto@pec.minambiente.it;

cdpspa@pec.cdp.it

Per le suindicate finalità sono destinate risorse complessive pari ad euro 187.021.292,95 disponibili a valere sul Fondo rotativo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 1110, della legge n. 296/2006 (Fondo Kyoto).

Il testo completo del decreto interministeriale 11 febbraio 2021 e del decreto direttoriale n. 463 del 30 dicembre 2021, nonché i documenti utili per la presentazione delle istanze, sono consultabili e scaricabili al seguente indirizzo internet: https://www.mite.gov.it/pagina/fondo-kyoto-2021

Eventuali informazioni possono essere richieste via e-mail, all'indirizzo infofondokyoto@mite.gov.it, ovvero telefonicamente ai numeri: 06/57225106, 06/57225170, 06/57228279.

22A01507
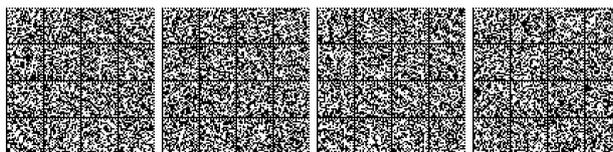
Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio del Complesso raffineria, Impianto di gassificazione a ciclo combinato e Impianti nord della società Sarlux S.r.l., sito nel Comune di Sarroch.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 93 del 22 febbraio 2022 si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 263 dell'11 ottobre 2017 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio del Complesso raffineria, Impianto di gassificazione a ciclo combinato (IGCC) e Impianti nord della Società Sarlux S.r.l., sito nel Comune di Sarroch (CA), identificata dal codice fiscale codice fiscale 02093140925, con sede legale in S.S. Sulcitana 195 km 19 - Sarroch (CA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it/ e https://va.minambiente.it/it-IT.

22A01543

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della raffineria di ENI S.p.a., ubicata nei comuni di Taranto e Statte.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 92 del 22 febbraio 2022 si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 92 del 14 marzo 2018 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della raffineria di ENI S.p.a., ubicata nei Comuni di Taranto e Statte (TA), identificata dal codice fiscale 00484960588, con sede legale in piazzale Enrico Mattei 1 - 00144 Roma, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it/ e https://va.minambiente.it/it-IT.

22A01544

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio del Complesso raffineria, Impianto di gassificazione a ciclo combinato e impianti nord della società Sarlux S.r.l., sito nel Comune di Sarroch.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 95 del 22 febbraio 2022 si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 263 dell'11 ottobre 2017 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio del Complesso raffineria, Impianto di gassificazione a ciclo combinato (IGCC) e Impianti nord della società Sarlux S.r.l., sito nel Comune di Sarroch (CA), identificata dal codice fiscale 02093140925, con sede legale in S.S. Sulcitana 195 km 19 - Sarroch (CA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it/ e https://va.minambiente.it/it-IT.

22A01545

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione della seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'articolo 1 del decreto 28 maggio 2021.

Con decreto direttoriale n. 71437 del 15 febbraio 2022, registrato all'organo di controllo al n. 123 in data 28 febbraio 2022, è stata approvata la seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto direttoriale del 28 maggio 2021, a valere sui Fondi di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 - FEAMP - misura 1.33 arresto temporaneo delle attività di pesca redatta secondo le modalità previste dal d.d. n. 248839 del 28 maggio 2021 «Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale n. 13128 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni».

Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito: www.politicheagricole.it

22A01483

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità, senza nomina di commissario liquidatore, di dodici società cooperative aventi sede nelle Regioni Campania, Lazio, Lombardia e Toscana.

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 220/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 936, lettera *a)*, n. 1) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni telefonicamente allo 06/47055019-5004 oppure far pervenire memorie e documenti, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo pec all'indirizzo: dgv.div06@pec.mise.gov.it oppure a mezzo fax (06/47055020) oppure all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, divisione VI - viale Boston n. 25 - 00144 Roma.
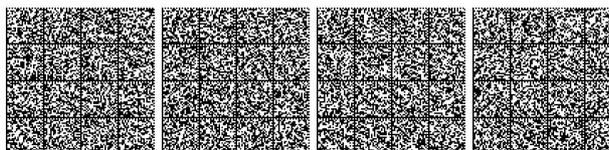
ELENCO N.2/SC/2022 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 2545 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	Pec.
1	PLURIMA CHEMICAL SOCIETA' COOPERATIVA	08520731210	NA-965091	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	29/11/2016	**NO**
2	PLURIMA MADE SOCIETA' COOPERATIVA	08520751218	NA-965088	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	29/11/2016	**NO**
3	SANREMO SOCIETA COOP. EDILIZIA	00579950650	SA - 148994	SALERNO	SA	CAMPANIA	2019	05/03/1974	**NO**
4	COOPERATIVA SOCIALE GENZIANA DEI SIMBRUINI	14274331009	RM - 1509911	VALLEPIETRA	RM	LAZIO	2019	30/03/2017	genzianadeisimbruini.coopsoc@pec.it
5	GRETA SOCIETA'	15886061009	RM - 1620678	ROMA	RM	LAZIO	2020	14/10/2020	gretasocietacooperativa@legalmail.it
6	PLUTONE SOCIETA COOP. AR.L.	15439091008	RM - 1590429	ROMA	RM	LAZIO	2020	25/09/2019	plutonecooperativaarl@legalmail.it
7	ROSA DEI VENTI 2003 - SOC. COOP. EDILIZIA	07711291000	RM - 1050866	ROMA	RM	LAZIO	2018	05/11/2003	**rosadeiventi_2003@pec.it**
8	MONTALTO SOCIETA' COOP. SOCIALE	02133350567	VT - 155424	MONTALTO DI CASTRO	VT	LAZIO	2015	19/12/2013	montaltocoopsociale@pec.it
9	IL GIUNCO DUE SOCIETA'COOPERATIVA EDILIZIA	07551800969	MI - 1966523	MILANO	MI	LOMBARDIA	2020	05/09/2011	**ilgiuncodue@pec.it**
10	MARINO CASA 2019 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	15559541006	RM - 1599116	PALESTRINA	RM	LOMBARDIA	NO	23/12/2019	**marinocasa2019@pec.it**
11	ARTEMIDE SOCIETA cooperativa	01969190477	PT - 195263	PISTOIA	PT	TOSCANA	2020	06/05/2019	**artemide2019@pec.it**
12	ELABORA SIENA SOCIETA COOPERATIVA	00837610526	SI - 94825	SIENA	SI	TOSCANA	2019	12/07/1993	**elaborasiena@pec.it**

22A01482

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-058) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.